

RISCOSSIONE

La sospensione dei versamenti e adempimenti nella circolare AdE 8/E/2020

di Sandro Cerato

DIGITAL

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri di più >](#)

Sospensione dei versamenti “allargata” anche alle imposte collegate alla registrazione degli atti e dei contratti, ma nessun differimento dei termini per **l'emissione e l'invio delle fatture elettroniche** e dei **corrispettivi telematici** da parte di coloro che adottano il registratore telematico.

Sono numerosi i chiarimenti contenuti nella [circolare 8/E](#) pubblicata il 3 aprile scorso, con cui l'Agenzia ha fornito la propria interpretazione in relazione alle norme contenute nel **D.L. 18/2020** riguardanti la **sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari**. Rimandando ad altro contributo che schematizza le risposte dell'Agenzia, in questa sede preme evidenziare alcuni **aspetti critici** oggetto di chiarimento.

Il primo chiarimento riguarda **l'individuazione dei soggetti**, di cui all'[articolo 61 D.L. 18/2020](#), che svolgono **un'attività rientrante nei settori elencati** e particolarmente colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica. In caso di imprese che **svolgono più attività**, è necessario che quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente, intendendosi per tale **quella da cui derivano maggiori ricavi nel 2018** (in quanto si deve aver riguardo ai ricavi o compensi indicati nell'ultima dichiarazione presentata).

I **codici Ateco** individuati nelle [risoluzioni 12/E e 14/E](#) sono **meramente indicativi** e ciò che rileva è che nella sostanza l'attività svolta rientri tra quelle elencate nelle lettere da a) a r) dell'[articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020](#).

Tra i chiarimenti più attesi vi erano quelli relativi ai **termini di emissione della fattura elettronica e di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici**.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'Agenzia delle entrate, fornendo diverse argomentazioni,

ritiene che **l'emissione delle fatture elettroniche non rientri tra gli adempimenti sospesi**, anche tenendo conto dei riflessi che tale documento ha nei confronti della controparte commerciale (detrazione dell'Iva e deduzione del costo).

Lo stesso dicasì per la **memorizzazione e l'invio dei corrispettivi telematici**, eccezion fatta per quei soggetti (con volume d'affari inferiore a 400.000 euro) che si avvalgono della disposizione di cui all'[articolo 2, comma 6-ter, D.Lgs. 127/2015](#), che **fino al 30 giugno 2020 non utilizzano il registratore telematico** (continuando quindi ad emettere ricevute e scontrini) ed inviano i corrispettivi in via telematica entro la fine del mese successivo. Per tali ultimi soggetti **la sospensione opera**, così come ricade nel differimento la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla **gestione di distributori automatici** (termine di 60 giorni con necessità di intervento del tecnico incaricato).

In materia di **controllo da parte del committente sul corretto adempimento degli obblighi di sostituto d'imposta da parte dell'appaltatore** ([articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#), introdotto dall'[articolo 4 D.L. 124/2019](#)), l'Agenzia purtroppo ritiene che siano sospesi tali oneri solamente nel caso in cui in capo all'appaltatore siano **differiti i termini per l'effettuazione delle ritenute**. Pertanto, è necessario verificare che quest'ultimo rientri tra i soggetti di cui all'[articolo 61 D.L. 18/2020](#) (settori maggiormente colpiti) o tra le **"piccole" imprese di cui all'[articolo 62 dello stesso Decreto](#)** (soggetti con **ricavi non superiori ad euro 2.000.000**).

Aperture interpretative vi sono state da parte dell'Agenzia in relazione ai **termini di registrazione degli atti (pubblici e privati) e di versamento dell'imposta di registro correlata**.

Poiché tra gli adempimenti sospesi rientrano senza dubbio i termini di registrazione, ne consegue che **anche l'imposta di registro dovuta sia conseguentemente sospesa**, trattandosi di un obbligo che sorge con la registrazione.

Lo stesso dicasì per le **dichiarazioni di successione** il cui **termine di presentazione scade tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020**, le quali sono differite al **30 giugno 2020**, anche per quanto riguarda il **versamento delle relative imposte dovute**.

Infine, di particolare rilievo è il chiarimento riguardante **l'individuazione del limite di ricavi e compensi (non superiori ad euro 2.000.000) dei soggetti di cui all'[articolo 62 del D.L. n. 18/2020](#)** per il differimento dei termini di versamento delle ritenute sul lavoro dipendente e assimilato, nonché dei contributi previdenziali ed assicurativi (nonché dell'Iva di marzo). L'Agenzia precisa che per la verifica del predetto limite (con riferimento al 2019) si deve tener conto del **regime reddituale adottato dal singolo contribuente** (competenza, cassa, o metodo improntato alla cassa) e **non rilevano eventuali adeguamenti ad un maggior livello di affidabilità fiscale Isa** (anche perché decisi all'atto di presentazione della dichiarazione).